

STATUTO

**STUDIO
MULTIPROFESSIONALE
INSIEME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLACIDRO CA VIA ROMA 149

Numero REA: CA - 273692

Codice fiscale: 03467670927

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A" AL REP. 733/572

S T A T U T O

Della **"STUDIO MULTIPROFESSIONALE INSIEME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE"**

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la denominazione: **"STUDIO MULTIPROFESSIONALE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

ARTICOLO 2

La società cooperativa ha sede legale in VILLACIDRO. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroghe o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 5

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui al punto b) dell'articolo 1 della Legge 381/91:

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Consulenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Consulenze in materia di sicurezza alimentare, con realizzazione di piani di autocontrollo (metodo "HACCP") e gestione delle filiere agroalimentari;
- Consulenze direzionali, controllo di gestione, fiscali, contabili, piani di fattibilità, elaborazione dati e redazione business plan;
- consulenze legali, amministrative e tecniche;
- Consulenze e realizzazione di sistemi di etichettatura;
- Consulenze nel settore alberghiero;
- Consulenze in materia ambientale;
- Consulenze in materia assicurativa;
- Consulenze in materia di diritto del lavoro, gestione e organizzazione risorse umane;
- Consulenza e gestione reti d'impresa;
- attività di istruzione: promuovere, progettare, coordinare e svolgere attività di formazione e di aggiornamento professionale;
- attività di supporto all'istruzione, compresa la formazione culturale.
- Realizzazione e gestione di siti web, registrazione domini, ideazione grafica di marchi, etichette e loghi;
- Gestione bar, ristorazione e qualsiasi altra attività legata alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche;
- Intermediazioni commerciali;
- Gestioni immobiliari;
- Promozione/vendita di prodotti tipici sardi, nazionali e commercializzazione internazionale;
- E-Commerce o commercio online per la commercializzazione di beni e servizi senza alcuna distinzione;
- partecipare a programmi di cooperazione con Paesi esteri;
- Organizzazione di eventi: seminari, fiere, work shop, convegni, tavole rotonde, incontri e dibattiti;
- Assistenza e consulenza per le certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza;
- Assistenza legale e tecnica alle aziende di produzione e commercio e servizi;
- Servizi di informazione e comunicazione;
- contratti di agenzie e concessionari nel territorio per aziende nazionali ed estere;
- programmazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo;
- promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come organizzazione di gare e tornei, preparazione e gestione di squadre ed attività simili;

- gestione e consulenze di centri benessere;
- gestione di alberghi e/o strutture ricettive in tutte le loro specie, ristoranti, mense, bar, pizzerie, self-service;
- gestione chioschi, B&B, affitta camere, home restaurant ed attività di intrattenimento di vario genere.

La società provvederà inoltre al coordinamento, la disciplina e lo sviluppo di tutte le attività necessarie al fine dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'accettazione dei lavori affidati.

La società potrà gestire servizi pubblici o privati di qualsiasi genere, sia di erogazione che di distribuzione, di stoccaggio di prodotti anche provenienti da industrie insalubri ivi compresi il trasporto ed il recapito degli stessi.

La società potrà esercitare attività immobiliare per la costruzione, l'acquisto, la valorizzazione, la ristrutturazione, la vendita, la conduzione in locazione o in affitto anche con riscatto di immobili e di quant'altro sia direttamente o indirettamente utile allo sviluppo delle attività della società.

- Potrà partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi;

- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e definiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperative.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione di non soci.

ARTICOLO 6

La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie prevedono a favore delle Società Cooperative.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 8

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità personali e professionali, siano in grado di contribuire all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;
- b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio che non sia più in grado di prestare la propria opera lavorativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a mano, racc. A.R., fax, PEC alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 36.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansioni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a reperire le figure professionali necessarie al di fuori della compagine sociale;
- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della cooperativa, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espedienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta dall'organo amministrativo della cooperativa;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 13

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 14

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

ARTICOLO 15

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-

data.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'art. 36.

ARTICOLO 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Lo stesso documento deve riportare, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la legge lo consenta, potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni.

ARTICOLO 17

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori;
- = un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini

fiscali;

- il residuo alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno determinati nei regolamenti interni.

ARTICOLO 18

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 19

Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma, tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 21

Le clausole dei precedenti articoli 17, 18 e 19 sono inderogabili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 22

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 23

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e/o del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi seconda-

rie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 24

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mano o a mezzo posta elettronica o fax.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 25

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, trasformazioni e fusione della società.

Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.

ARTICOLO 26

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono essere sempre palesi.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare solamente due soci.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con quello della società.

ARTICOLO 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 28

- L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero e resta in carica per tre esercizi.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territoriali.

L'assemblea può deliberare e determinare un compenso a favore degli amministratori.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Presidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all'organo di controllo.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax o posta elettronica, ai consiglieri e all'organo di controllo, almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 33

- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

ARTICOLO 34

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo se debitamente autorizzato, il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 35

- All'organo di controllo si applicano gli articoli 2543 e 2477 del codice civile e, in ogni caso, le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 36

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbitro.
L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.
La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto

della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ARTICOLO 37

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative e in quanto compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

F.to Antonella Concas

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio

Io sottoscritto Dott. Angelo Francesco Nicotra, Notaio in Ittiri, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente è copia su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 tramite M.U.I.

Ittiri, li 21 luglio 2021
Notaio Angelo Francesco Nicotra